Deliberazione n. 22 /2013

LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Alessandro BENIGNI	Referendario
Francesco BELSANTI	Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 17 aprile 2013 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 21 del 29 marzo 2013, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Riva Ligure, ai sensi dell'art. 7_8 L. 5 giugno 2003, n. 131;

- vista l'ordinanza presidenziale n.21/2013, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n. 3313 del 25 marzo 2013, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n.21 del 29 marzo 2013 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 05 aprile 2013 con il n. 0001532 –05.04.2013 – SC _ LIG - T85 – A, il Sindaco del Comune di Riva Ligure chiede alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell'art.191, comma 3 del d.lgs.

n.267/2000, (come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera i), legge n.213 del 2012), in base a cui "*Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro dieci giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.*"

Il Sindaco chiede di conoscere se nel caso in cui per i lavori di somma urgenza i fondi previsti a bilancio siano sufficienti occorra seguire la procedura di cui all'art. 194 (riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio).

DIRITTO

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo attualmente legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7_8 L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto la richiesta di parere concerne una disposizione normativa riguardante la corretta procedura contabile di impegno di spesa che incide, tra l'altro, sulla sana gestione finanziaria.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

Come narrato in fatto, il Sindaco chiede di sapere, a seguito di corretta interpretazione dell'art.191, comma 3 del d.lgs. 267/00, quale sia l'ambito di applicazione della suddetta norma ossia quando sia necessario procedere al riconoscimento della spesa relativa ai lavori di somma con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e) (riconoscimento dei debiti fuori bilancio).

Quesito analogo era stato posto dalla provincia di La Spezia cui questa Sezione di controllo ha rilasciato parere con delibera n. 12 del 2013, dalle cui conclusioni questa Sezione non intende discostarsi.

Brevemente il Collegio, nel ripercorrere quanto già osservato nelle delibera suddetta, ritiene che non sia indifferente, al fine di un corretto percorso argomentativo, evidenziare l'allocazione della norma all'interno del TUEL. L'art.191, difatti, fissa le "*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*" nel rispetto dei "*Principi di gestione e controllo di gestione"* (CAPO IV).

Il primo comma della norma citata individua l'ordinaria procedura di spesa per cui l'Ente può attivarsi solo se sussistono l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5. Solo dopo, il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente all'ordinazione della prestazione.

Se questa, come detto, è la procedura ordinaria prevista dalla legge, il comma 3 dell'articolato normativo risulta essere una deroga alla disciplina ordinaria, una sorta di "autorizzazione" da parte del legislatore a derogare in presenza di situazioni che richiedono un intervento immediato (somma urgenza) a tutela di interessi primari.

Tale deroga è ammessa quindi solo in presenza dei presupposti indicati dal legislatore: necessità di lavori di somma urgenza e mancanza (o insufficienza) di fondi destinati a coprire la spesa relativa ai predetti lavori. Solo in presenza di tali

presupposti l'Ente può procedere all'ordinazione dei lavori a terzi ed attivare la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio nei modi indicati dal terzo comma.

Accendendo un faro sui due requisiti appena evidenziati appare chiara la volontà del legislatore di consentire una deroga alla procedura ordinaria non ogni qualvolta vi siano lavori di somma urgenza ma solo allorquando non vi siano fondi a tal fine stanziati. In tale circostanza, difatti, non è possibile per l'Ente procedere all'impegno di somme sul competente capitolo o intervento di bilancio in quanto fondi non ve ne sono o non sono sufficienti.

Diversamente, la presenza di fondi a tal fine destinati o, in altre parole, quando l'Ente può attivare l'ordinaria procedura d'impegno, non risulta necessario ricorrere alla disciplina derogatoria ed attivare la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Come detto, la deroga è una sorta di autorizzazione del legislatore con cui l'Ente può procedere a costituire un debito fuori bilancio al fine di tutelare interessi primari e consentire, successivamente, attivare un percorso che consenta l'individuazione delle risorse da destinare alla copertura finanziaria dei lavori ordinati in via d'urgenza.

Che poi tali fondi vadano reperiti *ex novo* o possano trovarsi all'interno del bilancio dell'Ente non interessa al fine della corretta applicazione della norma.

Altro non farà l'Ente, in sede di riconoscimento del debito, se non quello che è già previsto dagli artt.175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione) e 193 (Salvaguardia degli equilibri di bilancio) del TUEL.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Riva Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco presso il Comune di Riva Ligure.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 17 aprile 2013

Il Magistrato estensore — Francesco Belsanti

Il Presidente — Ennio Colasanti

Depositata il 10 maggio 2013

Il Direttore della Segreteria
(Dott. Michele Bartolotta)